

**INCASSI DOCUMENTARI E CREDITI DOCUMENTARI**  
**(con esclusione della clientela al dettaglio<sup>1</sup>)****INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni**

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma

Telefono: +39 06 47021 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)Contatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/> oppure <https://bnl.it/it/Corporate/Contatti/>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

**DATI DI CHI ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:**

Soggetto Collocatore
Nome e Cognome/Ragione Sociale.....
Qualifica.....Cod. Fiscale / P.A.....
Indirizzo/Sede.....Nr. Iscrizione Albo.....
Telefono.....Fax.....Indirizzo e-mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n. 6 pagine, nonché della "Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario" dal soggetto sopra indicato.

Data.....

Firma del Cliente.....

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bnl.it](http://www.bnl.it))**CHE COSA SONO GLI INCASSI DOCUMENTARI ED I CREDITI DOCUMENTARI**

Il presente Foglio Informativo descrive caratteristiche, rischi e voci di costo relativi ai seguenti prodotti:

- ✓ Incassi Documentari (così come definiti dalle NUI 522);
- ✓ Crediti Documentari (comprensivi delle Lettere di Credito Standby, nei limiti di quanto stabilito dalle UCP 600 e dalle ISP98), limitatamente a quelli notificati e/o utilizzabili presso BNL (questi ultimi, con esclusione di quelli emessi da BNL).

N.B.: Restano in ogni caso escluse dalle condizioni del presente Foglio Informativo tutte le operazioni di Incasso Documentario e Credito Documentario che richiedono la preventiva delibera e concessione di un affidamento al Cliente da parte della banca (es: emissione di crediti documentari; accettazione banca su tratte incluse in incassi documentari).

**Incassi Documentari**L'Incasso Documentario è un servizio offerto dalla banca al venditore che voglia subordinare la consegna dei documenti commerciali (accompagnati o meno da documenti finanziari<sup>2</sup>) all'effettuazione di una determinata prestazione da parte del compratore. Tale prestazione può essere costituita:

1. dal pagamento a vista o a "prima presentazione" (documenti contro pagamento, noto anche come CAD – Cash Against Documents);
2. dal pagamento differito, sancito dal rilascio di un impegno a pagare o dall'accettazione di una cambiale (draft) da parte del compratore;
3. franco pagamento (mero ritiro dei documenti).

L'operazione può svolgersi sia tra controparti domestiche (Italia–Italia) che tra controparti appartenenti a paesi diversi (Italia-Estero, Estero-

<sup>1</sup> "clientela (o clienti) al dettaglio": i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese "consumatore", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; "micro-impresa", l'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE.

<sup>2</sup> Eventuali documenti finanziari dovranno essere regolari nel bollo in conformità alle disposizioni tributarie pro tempore vigenti.

## FOGLIO INFORMATIVO

Italia, Estero-Estero). Nell'operazione di Incasso Documentario la banca opera in qualità di mandataria del venditore ed ha il solo obbligo di eseguire il mandato ricevuto dal venditore con buona fede e diligenza professionale, nel rispetto dei vincoli normativi domestici ed internazionali applicabili alle singole operazioni.

In un'operazione di Incasso Documentario le parti sono:

- a. il Venditore o Esportatore (cedente), il soggetto che presenta i documenti alla banca conferendole il mandato di curarne l'incasso;
- b. il Compratore o Importatore (trassato), il soggetto che deve presentarsi in Banca ed effettuare la prestazione richiesta per poter ritirare i documenti;
- c. la Banca Trasmittente, che trasmette i documenti ricevuti dal venditore ad una banca corrispondente per l'avviso al compratore;
- d. la Banca Presentatrice, che avvisa il compratore della giacenza dei documenti e del tipo di adempimento richiesto dal venditore per il ritiro degli stessi.

### Rischi tipici dell'operazione

- a) per il venditore: mancato ritiro e/o pagamento dei documenti da parte del compratore;
- b) per il compratore: la merce o il servizio pagato potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.

### Crediti Documentari

Il Credito Documentario (o anche: Lettera di Credito; LC; Credito; Documentary Credit; Crédit Documentaire) è un mezzo di pagamento adottato negli scambi commerciali, specialmente (ma non solo) quando questi scambi vedono coinvolte controparti estere.

Esso si sostanzia in un impegno della Banca (Banca Emittente), emesso su istruzioni del Cliente (Ordinante), ad effettuare una prestazione (direttamente o per il tramite di una banca corrispondente), a favore del Beneficiario. Per ottenere la prestazione dalla Banca Emittente il Beneficiario deve presentare i documenti richiesti dal Credito Documentario nel rispetto della legge locale, delle condizioni previste nel Credito Documentario stesso e delle norme in esso richiamate.

Le parti tipicamente coinvolte nel Credito Documentario sono:

- Ordinante: è il soggetto (di norma il compratore) il quale, dopo avere stipulato il contratto di compravendita, chiede alla propria banca di emettere il Credito Documentario a favore del venditore.
- Beneficiario: è il soggetto (solitamente il venditore) a favore del quale il Credito Documentario viene emesso e che, dietro presentazione dei documenti conformi alle condizioni del Credito Documentario stesso, riceve la prestazione prescritta dal Credito Documentario.
- Banca Emittente: è la banca che, su richiesta ed istruzioni dell'Ordinante, dispone il Credito Documentario, impegnandosi nei confronti del Beneficiario ad effettuare la prestazione.
- Banca Avvisante: è una banca corrispondente della Banca Emittente, situata di solito nel luogo e nel paese dove opera il Beneficiario, incaricata di avvisare (notificare) il Credito Documentario al Beneficiario, trasmettendogli lo strumento operativo autenticato, rappresentato dal messaggio ricevuto dalla Banca Emittente.
- Banca Designata: è la banca alla quale la Banca Emittente richiede l'effettuazione della prestazione per suo conto.
- Banca Confermante: è la banca che, su mandato della Banca Emittente, assume nei confronti del Beneficiario un impegno diretto ed irrevocabile ad effettuare la prestazione alle condizioni previste dal Credito Documentario;

La "Presentazione" identifica sia la consegna dei documenti relativi ad un Credito Documentario alla Banca Emittente o Designata/Confermante, sia il set di documenti oggetto di tale consegna.

La Lettera di Credito Standby (o anche: Standby Letter of Credit; SBLC; Lettre de Crédit stand-by) è uno strumento con il quale la banca (Banca Emittente) si impegna ad effettuare un pagamento in favore del Beneficiario qualora l'Ordinante della SBLC non adempia alle obbligazioni cui la SBLC si riferisce. L'effettuazione del pagamento avviene dietro presentazione dei documenti richiesti nella SBLC, nei termini ed alle condizioni in essa specificate.

Le parti coinvolte nella SBLC sono le stesse del Credito Documentario.

Sia i Crediti Documentari che le Lettere di Credito Standby sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche:

- a. astrattezza ed autonomia, da intendersi nel senso che l'impegno della Banca Emittente, nonché dell'eventuale Banca Confermante, sono indipendenti dalle sorti del contratto commerciale sottostante stipulato tra le parti (compratore e venditore)
- b. formalismo e letteralità, in conseguenza dei quali il diritto del Beneficiario alla prestazione sarà determinato unicamente da quanto disposto nel testo del Credito Documentario e dalla mera conformità formale dei documenti presentati dal Beneficiario stesso, non assumendo le banche alcuna responsabilità circa il valore sostanziale degli stessi.

Il Beneficiario, per avere diritto alla prestazione prevista nel Credito Documentario, deve presentare i documenti richiesti dal Credito Documentario alla Banca Emittente nei termini ed alle condizioni previsti dal Credito Documentario. In tal caso siamo in presenza di un Credito Documentario utilizzabile presso le casse della Banca Emittente.

Vi possono essere casi in cui l'Ordinante, al fine di facilitare la Presentazione da parte del Beneficiario, richiede alla Banca Emittente l'emissione di un Credito Documentario utilizzabile sulle casse di una o più banche corrispondenti (Banche Designate). In questi casi il Beneficiario ha la facoltà di effettuare la Presentazione anche presso le banche (o la banca) indicate dalla Banca Emittente nel Credito Documentario. Tali banche hanno la facoltà di eseguire la prestazione per conto della Banca Emittente (richiedendone successivamente il relativo rimborso); facoltà che diventa obbligo nei confronti del Beneficiario, nel caso in cui la Banca Designata abbia aggiunto la propria Conferma al Credito Documentario.

A fronte di una Presentazione conforme alle norme ed ai termini del Credito Documentario, la banca effettua la propria Prestazione in

## FOGLIO INFORMATIVO

conformità alle disposizioni del Credito Documentario (pagamento a vista, pagamento differito, accettazione delle tratte).

Sia il Credito documentario che la Lettera di Credito Standby possono essere confermati da una banca, diversa da quella Emittente. Con l'aggiunta della conferma, la Banca Confermante (usualmente prescelta dal Beneficiario in fase di negoziazione con il compratore) aggiunge il proprio impegno a quello della Banca Emittente nei confronti del Beneficiario di adempiere alla prestazione prevista nel credito documentario o nella Lettera di Credito Standby, a condizione che i documenti presentati dal Beneficiario siano conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

### Rischi tipici dell'operazione

- a) Per l'Ordinante (compratore): il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal Beneficiario-venditore. Pertanto la merce o il servizio pagati potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.
- b) Per il Beneficiario (venditore): il mancato pagamento da parte della Banca Emittente/Designata/Confermante a causa di non conformità riscontrate nella Presentazione.
- c) Per il Beneficiario (venditore), in un credito documentario (non confermato): il mancato pagamento da parte della Banca Emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di moratoria del paese.
- d) Rischio di cambio, se il pagamento/ricavo è espresso in moneta diversa da quella del conto del Cliente da addebitare/accreditare.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue riguardano "Incassi Documentari e Crediti Documentari". Non sono invece incluse le voci di costo relative alle connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui l'operatività di tali finanziamenti può essere gestita dal cliente.

Commissioni e spese relative ad Incassi Documentari e Crediti Documentari	
<b>Bollatura effetti e regolarizzazione bolli su titoli di credito ed atti notarili</b>	Recupero spese di bollo e spese notarili
<b>Commissione di cambio e trasferimento fondi<sup>3</sup> operazioni in Euro</b>	0,25% (minimo Euro 5,00)
<b>Commissione di cambio e trasferimento fondi<sup>4</sup></b>	0,25% (minimo Euro 5,00)

<sup>3</sup> Applicata ad ogni trasformazione dall'Euro in un'altra valuta a pronti e ad ogni trasferimento di fondi inerente il presente contratto.

Per la determinazione del tasso di cambio applicato al Cliente, la Banca prende a riferimento il "tasso di cambio di mercato" disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata oppure, qualora richiesto dal Cliente, il "Listino cambi BNL"; in entrambi i casi viene applicato uno spread (margine) dello 0.75 %.

Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili; da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'Euro, che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL", a cui la Banca applica uno spread (margine) dello 0.75%. La Banca può applicare uno spread (margine) inferiore allo 0.75 % in funzione dei seguenti fattori: importo della singola operazione, divisa oggetto di conversione, liquidità e andamento del mercato, differente operatività del cliente (correlata ad esempio, al volume di operazioni rilevate dalla Banca in un determinato periodo). Ad esempio:

- maggiore è l'importo da convertire, minore sarà lo spread (margine) applicato, in funzione della copertura dei costi fissi di gestione dell'operazione;
- operazioni di conversione fra le divise più scambiate sui mercati internazionali (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK), prevedono uno spread (margine) minore rispetto ad operazioni di conversione tra tutte le altre divise che sono meno scambiate;
- lo spread (margine) applicato può variare anche nel caso di maggiore o minore liquidità dei mercati internazionali, influenzato dall'orario in cui avviene la conversione, oppure da particolari eventi e inattese turbolenze sui mercati finanziari.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo delle condizioni applicate.

Caso 1: il cliente acquista 1.000,00 USD (Dollari Americani) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 1,1220: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 898,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente a Euro 6,74.

Caso 2: il cliente vende 600.000,00 CHF (Franchi Svizzeri) e al momento della vendita il cambio di mercato è pari a 1,05547433: al cliente verrà accreditato un importo convertito pari a 566.200,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,40 % corrispondente a Euro 2.264,80.

Caso 3: il cliente acquista 600.000,00 CNH (Renminbi Cinesi) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 7,7065222: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 78.444,46 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente ad Euro 588,33.

<sup>4</sup> Applicata ad ogni trasformazione di una valuta diversa dall'Euro in un'altra (compreso l'Euro) a pronti e ad ogni trasferimento di fondi inerente il presente contratto.

Per la determinazione del tasso di cambio applicato al Cliente, la Banca prende a riferimento il "tasso di cambio di mercato" disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata oppure, qualora richiesto dal Cliente, il "Listino cambi BNL"; in entrambi i casi viene applicato uno spread (margine) dello 0.75 %.

Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili; da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'Euro, che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL", a cui la Banca applica uno spread (margine) dello 0.75%. La Banca può applicare uno spread (margine) inferiore allo 0.75 % in funzione dei seguenti fattori: importo della singola operazione, divisa oggetto di conversione, liquidità e andamento del mercato, differente operatività del cliente (correlata ad esempio, al volume di operazioni rilevate dalla Banca in un determinato periodo). Ad esempio:

- maggiore è l'importo da convertire, minore sarà lo spread (margine) applicato, in funzione della copertura dei costi fissi di gestione dell'operazione;
- operazioni di conversione fra le divise più scambiate sui mercati internazionali (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK), prevedono uno spread (margine) minore rispetto ad operazioni di conversione tra tutte le altre divise che sono meno scambiate;
- lo spread (margine) applicato può variare anche nel caso di maggiore o minore liquidità dei mercati internazionali, influenzato dall'orario in cui avviene la conversione, oppure da particolari eventi e inattese turbolenze sui mercati finanziari.

**FOGLIO INFORMATIVO**

<b>operazioni in Valuta Estera</b>		
<b>Disposizione di pagamento a favore di terzi impartita dal beneficiario - Notifica disposizione beneficiario</b>	0,40 % (min. Euro 100,00)	
<b>Effetti a custodia a lunga scadenza in amministrazione da consegnare contro presentazione di determinati documenti - Diritto di custodia per titolo</b>	0,50 % a semestre o frazione (min. Euro 25,00 - max Euro 150,00)	
<b>Recupero spese fax e telefoniche - Per ogni singolo invio</b>	Euro 10,00	
<b>Invio Documenti a mezzo corriere privato</b>	Singolo plico standard Singolo plico fuori standard	Euro 40,00 Da percepire in base al costo della spedizione
<b>Diritto di intervento sulla banca corrispondente<sup>5</sup></b>	Euro 50,00	
<b>Delega messa a disposizione merce spedita a nome banca</b>	Euro 30,00	
<b>Rilascio dichiarazione di avvenuto pagamento</b>	Euro 30,00	
<b>Commissioni e spese relative a Crediti Documentari notificati da BNL e/o utilizzabili presso BNL (anche detti "export")<sup>6</sup></b>		
<b>Commissione Unitaria</b>		
<b>Diritto di notifica</b>	Euro 75,00	
<b>Diritto di modifica</b>	Euro 100,00	
<b>Non conformità (riserve) rilevate sui documenti</b>	Euro 100,00	
<b>Commissione di utilizzo</b>	0,50 % su valore nominale dei documenti presentati (minimo Euro 100,00)	
<b>Commissione di accettazione o conferma<sup>7</sup></b>	Da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera	
<b>Rilascio di "Silent confirmation" o "Star del credere"</b>	Da concordare volta per volta in funzione del contenuto dell'impegno richiesto, del paese e della controparte estera	
<b>Commissione Flat</b>		
<b>Comprende e sostituisce: Diritto di notifica; Diritto di modifica; Non conformità (riserve) rilevate sui documenti; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente</b>	4% (minimo Euro 1.000,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale del credito documentario, comprensivo della percentuale di tolleranza contrattualizzata nel credito documentario stesso, e valida dalla data di notifica fino alla data di scadenza (originaria o prorogata) del credito documentario. La modifica in aumento dell'importo del credito documentario comporta il percepimento di un conguaglio della commissione.	
<b>Commissione Forfetaria<sup>8</sup></b>		
<b>Comprende e sostituisce: Diritto di notifica; Diritto di modifica; Non conformità (riserve) rilevate sui documenti; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente</b>	2.000,00 Euro, per operazioni di importo nominale fino a 100.000,00 Euro Operazioni di importo nominale superiore a 100.000,00 Euro: non applicabile	
<b>Commissioni e spese relative ad Incassi Documentari<sup>9</sup></b>		

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo delle condizioni applicate.

Caso 1: il cliente acquista 1.000,00 USD (Dollari Americani) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 1,1220: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 898,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente a Euro 6,74.

Caso 2: il cliente vende 600.000,00 CHF (Franchi Svizzeri) e al momento della vendita il cambio di mercato è pari a 1,05547433: al cliente verrà accreditato un importo convertito pari a 566.200,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,40 % corrispondente a Euro 2.264,80.

Caso 3: il cliente acquista 600.000,00 CNH (Renminbi Cinesi) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 7,7065222: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 78.444,46 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente ad Euro 588,33.

<sup>5</sup> Include la predisposizione della relativa messaggistica (es: Swift, Telex, etc.) per comunicazioni, richieste informative e ricerche.

<sup>6</sup> Spese e commissioni per servizi che, di per sé, non necessitano della disponibilità di una linea di credito da parte del Cliente per essere utilizzati. Qualora, ad esempio, il Cliente richieda alla Banca di finanziare il pagamento dei documenti da ritirare (ricevuti dalla Banca, o direttamente o per il tramite della banca corrispondente, con relativo mandato del venditore), o l'anticipo salvo buon fine del ricavo relativo ai documenti consegnati alla Banca affinché ne curi l'incasso (con mandato di consegnarli al compratore dietro effettuazione della prestazione pattuita) o in utilizzo ad un credito documentario, il Cliente dovrà disporre di apposite linee di credito ed inoltrare specifica richiesta alla Banca per la relativa valutazione di fattibilità.

<sup>7</sup> Al rilascio degli impegni di pagamento a fronte di crediti documentari disposti su BNL si applicano le stesse commissioni previste per l'accettazione.

<sup>8</sup> In caso di aumento dell'importo nominale del credito, verrà addebitata l'eventuale differenza, rispetto alla commissione già percepita in fase di emissione, relativa al nuovo scaglione di importo in cui ricade il credito documentario modificato o la commissione unitaria, in caso di superamento dell'importo massimo previsto per l'applicazione della Commissione Forfetaria.

<sup>9</sup> Spese e commissioni per servizi che, di per sé, non necessitano della disponibilità di una linea di credito da parte del Cliente per essere utilizzati. Qualora, ad esempio, il Cliente richieda alla Banca di finanziare il pagamento dei documenti da ritirare (ricevuti dalla Banca, o direttamente o per il tramite della banca corrispondente, con relativo mandato del venditore), o l'anticipo salvo buon fine del ricavo relativo ai documenti consegnati alla Banca affinché ne curi l'incasso (con mandato di consegnarli al compratore dietro effettuazione della prestazione pattuita) o in utilizzo ad un credito documentario, il Cliente dovrà disporre di apposite linee di credito ed inoltrare specifica richiesta alla Banca per la relativa valutazione di fattibilità.

**FOGLIO INFORMATIVO**

<b>Commissioni di incasso documenti</b>	0,50% (min. Euro 100,00 - max Euro 500,00) per singolo documento da incassare
<b>Commissioni di accettazione documenti presentati all'incasso</b>	0,50% (min. Euro 100,00 - max Euro 500,00) per singolo documento da incassare
<b>Consegna documenti Franco Valuta</b>	0,50% (min. Euro 100,00 - max Euro 500,00) per singolo documento da incassare
<b>Commissione ritorno non pagati e/o protesti</b>	0,50% (min. Euro 100,00 - max Euro 500)
<b>Effetti senza spese o richiamati</b>	Euro 20,00

**RECLAMI E RECESSO****RECLAMI**

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

Per informazioni sulla Centrale dei Rischi, il Cliente può consultare la guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici" disponibile sul sito [www.bnl.it](http://www.bnl.it) – sezione "Trasparenza" e sul sito della Banca d'Italia [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

**RECESSO**

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno.

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di recesso può essere esercitata al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale, imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la correttezza commerciale ed affidabilità, quali:

- gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti presentati alla Banca;
- inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti (anche verso terzi), in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione alla Banca.

La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente del recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo dopo il rimborso integrale alla Banca degli importi dovuti alla Banca a fronte delle proprie richieste.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, comunque dipendenti dal presente rapporto, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**LEGENDA**

**FOGLIO INFORMATIVO**

<b>Clientela al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese (imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).
<b>Consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>ISP 98</b>	Regole e Prassi Internazionali relative alla Standby - Pubblicazione n. 590 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi
<b>NUI 522</b>	Norme Uniformi Relative agli Incassi - Pubblicazione n. 522 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi
<b>UCP 600</b>	Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (rev. 2007) - Pubblicazione n. 600 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi